SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2012, n. **37**.

Regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e di Ostia - sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali, di modificare le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di Roma, Bari, Napoli, Ancona, Catania e sostituire la Tabella relativa alla direzione marittima di Cagliari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 27 settembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Uffici marittimi periferici

1. La capitaneria di porto di Civitavecchia è elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di Civitavecchia e conseguentemente la direzione marittima di Roma assume il rango di capitaneria di porto e la denominazione di capitaneria di porto di Roma.

2. L'ufficio circondariale marittimo di Barletta è elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Barletta.

3. L’ufficio locale marittimo di Capri è elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Capri.

4. L’ufficio locale marittimo di Ponza è elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Ponza.

5. L’ufficio locale marittimo di Porto S. Giorgio è elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Porto S. Giorgio.

6. L’ufficio locale marittimo di S. Agata di Militello è elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di S. Agata di Militello.

7. È istituita la delegazione di spiaggia di Ostia.

8. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorità marittime di cui al presente articolo sono individuati nella Tabella A, allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, relative alle direzioni marittime di Roma, Bari, Napoli, Ancona e Catania, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni.

Art. 2.

Circoscrizione territoriale marittima di Cagliari

1. La Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima della direzione marittima di Cagliari allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, è sostituita dalla Tabella B allegata al presente regolamento di cui forma parte integrante.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 48

Tabella A
(Articolo 1)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA

Civitavecchia		Dal comune di Montalto di Castro incluso al comune di Ladispoli incluso	Santa Marinella Ladispoli	Montalto di Castro Porto Clementino (Tarquinia)	Province di: **Viterbo (VT)**; **Terni (TR)**; **Roma**, limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena (Leprognano), Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Ladispoli, Licenza, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monte Flavio, Monte Libretti, Monte Rotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Sacrofano, Santa Marinella, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano
Roma		Dal comune di Fiumicino incluso al Comune di Ardea incluso, compreso il corso del Tevere sino all'idroscalo dell'Urbe	Fregene Torvaianica	Ostia	Province di: **Roma**, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del Compartimento marittimo di Civitavecchia. **Rieti (RI).**
	Anzio[1]	Dal Comune di Anzio incluso al Comune di Nettuno incluso (foce del fiume Astura)			
Gaeta	Terracina[2]	Dal Comune di Latina incluso (foce del fiume Astura) al Comune di Fondi escluso	San Felice Circeo	Badino di Terracina Sabaudia	Provincia di **Latina (LT)** Provincia di **Frosinone (FR)**
		Dal comune di Fondi incluso al Comune di Minturno incluso (foce del fiume Garigliano)	Formia Sperlonga	Scauri	
	Ponza	Isole Pontine e gli scogli vicini	Ventotene	Le Forna (Ponza)	

[1] Con sezione staccata a Nettuno
[2] Con sezione staccata a Rio Martino

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
Taranto		Da Nova Siri incluso a Punta Presutto escluso	Policoro Maruggio	Marina di Ginosa	Province di: **Taranto (TA)**; **Matera (MA)**.
Gallipoli		Da Punta Presutto incluso al Comune di Castro escluso	Torre Cesarea Leuca (Capo S. Maria) Tricase Torre San Giovanni d'Ugento	Nardò	Provincia di **Lecce (LE)**..
	Otranto	Dal Comune di Castro incluso al Comune di Lecce incluso	Castro S. Cataldo	Santa Foca di Melendugno Casalabate	
Brindisi		Dal Comune di Lecce escluso al Comune di Fasano incluso		Villanova (Ostuni) Savelletri	Provincia di **Brindisi (BR).**
Bari[1]	Monopoli	Dal Comune di Fasano escluso al Comune di Polignano a Mare incluso		Polignano a Mare	Provincia di **Bari (BA)**, limitatamente ai seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellammare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano.
		Dal Comune di Polignano a Mare escluso al Comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari	Torre a Mare	
Molfetta		Dal Comune di Giovinazzo incluso al Comune di Bisceglie escluso	Giovinazzo		Provincia di **Bari (BA)**, limitatamente ai seguenti Comuni: Altamura, Binetto, Bisceglie, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Gravina di Puglia,. Grumo Appula, Molfetta, Palo de Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto,
Barletta		Dal Comune di Bisceglie incluso al Comune di Zapponeta (FG) escluso	Bisceglie Trani Margherita di Savoia		Provincia **Barletta - Andria - Trani (BT)**
Manfredonia		Dal Comune di Zapponeta (FG) incluso al Comune di Vieste escluso			Provincia di **Foggia (FG)**: Tutti i Comuni ricadenti nella Provincia fatta eccezione per quello delle Isole Tremiti.
	Vieste	Dal Comune di Vieste incluso al Comune di Chieuti incluso	Rodi Garganico Lesina	Peschici S. Nicola Varano	

[1] Con sezione staccata a Santo Spirito

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
	Ischia	Isola d'Ischia	Casamicciola Lacco Ameno Forio d'Ischia	Sant'Angelo	Provincia di **Napoli (NA)**, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e Castellammare di Stabia.
	Procida	Isola di Procida e di Vivara			Provincia di **Caserta (CE)**
	Pozzuoli	Dalla foce del fiume Garigliano a Bagnoli escluso	Mondragone Castelvolturno Torre Gaveta Baia	Monte di Procida	
	Capri	Isola di Capri			
Napoli[1]		Da Bagnoli incluso a Portici escluso, compresa l'isola di Nisida	Sorrento		
Torre del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici		Province di: **Napoli (NA)**, limitatamente ai comuni di Ercolano Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco; **Benevento (BN).**
	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno			Province di: **Napoli (NA)**, limitatamente ai seguenti comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Sant'Agnello, S.Giuseppe Vesuviano, Sant'Antonio Abate, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Vico Equense; **Avellino (AV).**
Castellamare di Stabia		Dal fiume Sarno al Comune di Positano	Meta Piano di Sorrento Massalubrense	Vico Equense	
Salerno		Dal comune di Positano incluso al comune di Capaccio escluso	Positano Amalfi Maiori Cetara	Vietri sul Mare	Provincia di **Salerno (SA).**
	Agropoli	Dal comune di Capaccio incluso al comune di Pisciotta escluso	S.Maria di Castellabate Acciaroli		
	Palinuro	Dal Comune di Pisciotta incluso al comune di Sapri incluso	Marina di Pisciotta Marina di Camerota Scario Sapri	Capitello	

[1]Con sezione staccata a Bagnoli

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
San Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto incluso al Comune di Massignano incluso	Cupra Marittima	Grottammare	Province di: **Ascoli Piceno (AP)**.
	Porto San Giorgio	Dal Comune di Campofilone incluso alla foce del Chienti escluso		Pedaso	**Fermo (FM)**
Ancona[1]	Civitanova Marche	Dalla foce del Chienti incluso alla foce del torrente Musone		Porto Recanati	Province di: **Macerata (MC)**; **Ancona (AN)**; **Perugia (PG)**.
		Dalla foce del torrente Musone alla foce del fiume Cesano	Senigallia Numana		
Pesaro	Fano	Dalla foce del fiume Cesano alla foce del fosso Sejore	Marotta		**Pesaro-Urbino (PU)**.
		Dalla foce del fosso Sejore al torrente Tavollo	Gabicce a Mare		

[1] Con sezione staccata a Falconara Marittima

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

Milazzo		dalla foce del torrente S. Angelo di Brolo alla foce del torrente Gallo		Gioiosa Marea Patti Marina Olivieri Spadafora Porto Rosa	Provincia di **Messina (ME)** limitatamente ai comuni di: Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Sant'Agata di Militello, Acquedolci, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta D'Affermo, Tusa, Lipari, S.ta Marina Salina, Leni, Malfa.
	S. Agata di Militello	Dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente S. Angelo di Brolo	S. Stefano di Camastra Capo d'Orlando	Castel di Tusa	
	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi Salina Canneto Panarea Stromboli	
Messina		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara	Torre di Faro Giardini	S. Teresa di Riva Letoianni Alì Terme	Provincia di **Messina (ME)** limitatamente ai comuni di: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio al Cantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, S. Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina.
	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			Province di: **Enna (EN)**;
Catania		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto	Pozzilllo Aci Castello	S. Maria la Scala Ognina	**Catania (CT)** limitatamente ai comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Liguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, S. Giovanni la Punta, S. Gregorio di Catania, S. Michele di Ganzaria, S.Pietro Clarenza, S.Agata li Battiati, S. Alfio, S. Maria di Licoddia, S. Venerina, Trecastagne, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Province di: **Catania (CT)**, limitatamente ai comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo; **Siracusa (SR)**, limitatamente ai comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino
Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi al comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)	Portopalo	Avola Marzamemi (Pachino)	Province di: **Siracusa (SR)**, limitatamente ai comuni di: Melilli, Siracusa, Avola, Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini;
Pozzallo		Dal comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo	Scoglitti (Vittoria)	Marina di Ragusa Donnalucata	Provincia di: **Ragusa (RG)**.

VISTO: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

F.TO PASSERA

Tabella B
(Articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
Cagliari[1]	Portoscuso	Da Capo Pecora incluso Punta Trettu esclusa.			Province di: **Ogliastra (OG)** ad eccezione di parte del Comune di Balnei; **Cagliari(CA)**; **Carbonia-Iglesias (CI)**;
	Sant'Antioco	Da Punta Trettu inclusa a Capo Teulada escluso, compresa l'isola di Sant'Antioco e gli isolotti viciniori		Calasetta	
	Carloforte	Isola di San Pietro e isolotti viciniori			
		Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato escluso		Porto Budello (Teulada)	
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo di Monte Santu incluso		Porto Corallo (Villaputzu)	
Oristano	Bosa	Da Porto Tangone escluso a Torre di Pittinuri esclusa			Provincie di: **Oristano (OR); Medio-Campidano (VS)**.
		Da Torre di Pittinuri inclusa a Capo Pecora escluso		Marceddì (Arborea)	

[1] Con sezione staccata di Sarroch

VISTO: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
F.TO PASSERA

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.".

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85(Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121:

"1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.»".

— Si riporta il testo dell'art. 16 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec:

"Art. 16 (*Circoscrizione del litorale della Repubblica). —* Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.".

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O.:

"Art. 1 (*Circoscrizioni*). — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del presidente della Repubblica.

Con decreto del presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime."

"Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi). —* L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia*.".*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime), è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121.

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 135 del 2000, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 135 del 2000, si veda nelle note alle premesse.

12G0057

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2012.

Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2011;

Vista l'ordinanza in data 10 novembre 2011 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio che ha ordinato di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, al riesame del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011;

Rilevata la necessità, peraltro, di provvedere in autotutela all'annullamento parziale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, mediante la modifica delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

Modiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 , comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente decreto. È rimessa alla valutazione degli organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza.»;

b) al comma 2 dell'art. 4 le parole: «ed uguale efficacia» sono soppresse;

c) all'art. 5, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 286

12A04056

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 361 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 31.501 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 aprile 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a trecentosessantuno giorni con scadenza 12 aprile 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e

c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 aprile 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, modificabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 12 aprile 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A04150

DECRETO 5 aprile 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 31.501 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 aprile 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a novantuno giorni con scadenza 16 luglio 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 aprile 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di co-

municazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A04151

DECRETO 5 aprile 2012.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2012;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2012, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l’anno 2012 = 1,03;	per l’anno 2011 = 1,07;	per l’anno 2010 = 1,09;
per l’anno 2009 = 1,10;	per l’anno 2008 = 1,14;	per l’anno 2007 = 1,18;
per l’anno 2006 = 1,21;	per l’anno 2005 = 1,25;	per l’anno 2004 = 1,32;
per l’anno 2003 = 1,36;	per l’anno 2002 = 1,41;	per l’anno 2001 = 1,45;
per l’anno 2000 = 1,49;	per l’anno 1999 = 1,52;	per l’anno 1998 = 1,54;
per l’anno 1997 = 1,58;	per l’anno 1996 = 1,63;	per l’anno 1995 = 1,68;
per l’anno 1994 = 1,73;	per l’anno 1993 = 1,76;	per l’anno 1992 = 1,78;
per l’anno 1991 = 1,81;	per l’anno 1990 = 1,90;	per l’anno 1989 = 1,99;
per l’anno 1988 = 2,07;	per l’anno 1987 = 2,25;	per l’anno 1986 = 2,42;
per l’anno 1985 = 2,59;	per l’anno 1984 = 2,77;	per l’anno 1983 = 2,94;

per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A04152

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Yordanova Violeta, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l’istanza della sig.ra Yordanova Violeta, nata il 5 giugno 1974 a Gorna Oriahovitza (Bulgaria), cittadina bulgara e italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell’accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Bulgaria di «Master con indirizzo in Giurisprudenza» in data 17 dicembre 2005 presso l’«Università Libera di Burgas»;

Considerato che l’istante ha dimostrato di essere iscritta al «Consiglio Supremo dell’Ordine degli Avvocati» in Bulgaria, avendo superato la prova d’esame prevista dall’art. 8 della legge relativa agli Avvocati e dell’art. 16 del decreto n. 2/2004 del Consiglio supremo dell’ordine degli avvocati bulgari e che quindi è in possesso di tutti i requisiti richiesti in Bulgari per l’esercizio della professione di Avvocato;

Considerato che ai sensi dell’art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l’istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l’art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Yordanova Violeta, nata il 5 giugno 1974 a Gorna Oriahovitza (Bulgaria), cittadina bulgara e italiana , è riconosciuto il titolo di cui sopra, quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli «avvocati».

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

12A03958

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Congiu Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Congiu Marco, nato il 15 aprile 1964 a Tempio Pausania, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 22 marzo 1996 presso l'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro del 17 novembre 2011;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Cagliari di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 16 giugno 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di prepa-

razione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Al sig. Congiu Marco, nato il 15 aprile 1964 a Tempio Pausania, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03959

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Ianaro Federico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Ianaro Federico, nato il 2 novembre 1978 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito in data 30 ottobre 2003 ottenuto presso l'Università "La Sapienza" di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Roma del 23 giugno 2006;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'"Ilustre colegio de Abogados" di Madrid dal 14 aprile 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal

nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Al sig. Ianaro Federico, nato il 2 novembre 1978 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03960

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mina Giovanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Mina Giovanna, nata il 17 novembre 1982 a Brescia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso dei titoli accademici laurea in scienze giuridiche del 7 aprile 2005 e della laurea specialistica in giurisprudenza del 10 gennaio 2007 conseguiti presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia attestato in data 20 aprile 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre colegio de Abogados de Lorca" dal 27 luglio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso forma-

tivo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Alla sig.ra Mina Giovanna, nata il 17 novembre 1982 a Brescia, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03961

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cau Francesca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Cau Francesca, nata il 24 settembre 1976 a Cagliari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza conseguito il 6 novembre 2006 presso l'Università degli Studi di Sassari;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sassari attestato in data 10 novembre 2008;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre colegio de Abogados de Madrid" dal 6 giugno 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal

nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Cau Francesca, nata il 24 settembre 1976 a Cagliari, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03962

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Nijman Eugenius Johannes Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Nijman Eugenius Johannes Maria, nato a Eindhoven (Olanda) il 7 marzo 1959, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di ingegnere meccanico conseguito presso la «Technische Universiteit Eindhoven» il 21 aprile 1987, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che secondo quanto attestato dalla Autorità competente olandese detto titolo non configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE ma che è stato successivamente attestato, con nota in data 13 ottobre 2011 del Ministero dell'Educazione, Cultura e Scienze olandese che l'utilizzo del titolo di ingegnere è regolamentato dall'ordinamento olandese (art. 7.20 della Dutch Higher Education and Research *Act)*, venendosi così a configurare un'ipotesi di professione regolamentata;

Tenuto conto che il sig. Nijman ha documentato di aver maturato esperienza professionale nel settore ingegneristico;

Viste le determinazioni delle Conferenze di Servizi nelle sedute del 9 novembre 2010, 1° aprile 2011 e 15 marzo 2012;

Considerato inoltre che, come emerso nel corso della conferenza di servizi del 15 marzo 2012, nei casi nei quali non può trovare applicazione la direttiva 2005/36/CE deve essere esaminata la possibilità di applicare direttamente il Trattato (art. 52), alla luce della giurisprudenza comunitaria (sentenza del 7 maggio 1991 – causa C-340/89 – Vlassoupolou) secondo la quale si opererebbe in contrasto con il diritto di stabilimento garantito dall'art. 52 del Trattato se si facesse astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall'interessato in un altro Stato membro;

Ritenuto che nel caso specifico sia applicabile l'art. 52 del Trattato e che sia quindi possibile procedere al riconoscimento del titolo professionale acquisito in Olanda,

visto l'esito del raffronto effettuato tra le competenze attestate dai diplomi conseguiti in Olanda nel caso considerato e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali;

Considerato pertanto il livello delle conoscenze e delle qualifiche di cui questi diplomi attestano il compimento, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica del sig. Nijman;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Nijman Eugenius Johannes Maria, nato a Eindhoven (Olanda) il 7 marzo 1959, cittadino olandese, è riconosciuto il titolo di ingegnere meccanico conseguito presso la «Technische Universiteit Eindhoven» il 21 aprile 1987 quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento assistito sui medesimi argomenti, per un periodo di mesi dieci.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Energetica e macchine a fluido, 2) Impianti chimici.

Il candidato, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 27 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03835

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Joseph Ronimon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Joseph Ronimon, nato a Arpookkara (India) il giorno 15 febbraio 1986, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «general nursing and midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «general nursing and midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso la «Vydehi Institute of Nursing Sciences» di Bangalore (India) dal sig. Joseph Ronimon nato a Arpookkara (India) il giorno 15 febbraio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Joseph Ronimon, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di iInfermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A03999

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2012.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, come modificato ed integrato con provvedimento dirigenziale del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 19 dicembre 2007;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Considerata l'esigenza, rappresentata dal Comitato olimpico nazionale italiano, di migliorare l'attività di formazione e di abilitazione del personale delle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada;

Vista la proposta di modifica avanzata dal Comitato olimpico nazionale italiano, nel senso di prevedere la frequenza di un corso di formazione per il personale da adibire alla scorta tecnica e alle segnalazioni aggiuntive;

Considerata l'esperienza maturata dalla Federazione ciclistica italiana nell'attività di formazione del personale;

Determina:

1. Sono approvate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, come modificato ed integrato con provvedimento dirigenziale del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 19 dicembre 2007.

2. Le disposizioni inerenti l'attività di formazione e abilitazione delle scorte tecniche, come modificate dal presente provvedimento, entrano in vigore il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.

3. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

Il Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
FUMERO

Il capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
MANGANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 371

ALLEGATO

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni

1. All'art. 1, comma 1, dopo le parole «Enti di promozione sportiva riconosciuti» sono aggiunte le seguenti: «e che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana».

2. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «ovvero di categoria A,» sono inserite le seguenti: «in possesso dell'attestato di formazione di cui all'articolo 1, comma 1,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente, e da due rappresentanti, nominati dal CONI, della Federazione ciclistica italiana».

3. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le prove di esame per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 2 si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2, comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Le sessioni di esame sono concordate con le Direzioni regionali del CONI e della Federazione ciclistica italiana. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame può essere anche mensile»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'attestato di abilitazione può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 12 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-*bis*, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. Il rinnovo degli attestati di abilitazione di cui all'art. 2, comma 4, è subordinato al possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana di cui all'art. 1, comma 1 e, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione avente la composizione di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione»;

d) Al comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «L'archivio è pubblico».

4. All'articolo 3-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: «ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto»;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: «ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto».

5. All'art. 4 il comma 4 è sostituito dal seguente: «I veicoli utilizzati devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale».

6. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

7. All'art. 10, al comma 2 le parole: «deve avere con sè idonea documentazione » sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'inizio del servizio deve verificare la documentazione».

8. All'art. 11, comma 2, alla lettera *e)* è aggiunto il seguente periodo: «La copertura assicurativa specifica per l'attività di scorta può essere compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento della manifestazione sportiva dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

12A04000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Vista le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 gennaio 2012 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernete il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre Ditte con precedente decreto, sono attribuite ai conservatori in purezza a fianco di esse indicati:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM iscr./rinnovo*	*Responsabile*	*Nuovo responsabile*
Barbabietola da zucchero	3275	Idea	20/02/2004	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave n.v./s.a.
Barbabietola da zucchero	3276	Nemafort	20/02/2004	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave n.v./s.a.
Barbabietola da zucchero	3274	Sicura	20/02/2004	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave n.v./s.a.
Barbabietola da zucchero	7817	Coyote	16/10/2003	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave n.v./s.a.
Soia	12907	Gala PZO	11/03/2011	PZO Saatzucht GmbH e Venturoli Sementi s.r.l.	PZO Saatzucht GmbH
Soia	4373	Daring	7/03/2005	Venturoli Sementi s.r.l.	Coopsementi Soc. Coop. Agr.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A03838

DECRETO 14 marzo 2012.

Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agraria indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
13081	Caddie	00	Dieckman Saatzucht — D -
13102	Granat	00	Pycomat Eurl — F -
13101	Cassate	00	Pycomat Eurl — F -
13100	Ribera	—	Pycomat Eurl — F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A03839

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Gentalyn Beta»

Estratto determinazione V&A/358 del 19 marzo 2012

Medicinale: GENTALYN BETA.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. (codice fiscale 00422760587) con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma (Italia).

Variazione A.I.C.: Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale GENTALYN BETA, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021736020 - «0,1%+0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 021736032 - «0,1%+0,05% crema» tubo 20 g,

possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta dal termine del periodo precedentemente concesso a seguito della comunicazione di notifica regolare per modifica stampati prot. AIFA/V&A/P/100733 del 7 ottobre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 19 novembre 2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03830

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Depakin» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/51 del 24 febbraio 2012

Medicinale: DEPAKIN.

Confezioni:

022483010 - 200 mg compresse gastroresistenti - 40 compresse (in flacone);

022483022 - 500 mg compresse gastroresistenti - 40 compresse (in flacone);

022483248 - 200 mg compresse gastroresistenti - 40 compresse (in blister);

022483251 - 500 mg compresse gastroresistenti - 40 compresse (in blister);

022483034 - 200 mg/ml soluzione orale - flacone da 40 ml con dosatore;

022483061 - 400 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione per infusione - 4 flaconcini;

022483109 - chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse;

022483111 - chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse;

022483123 - 50 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine;

022483135 - 50 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine;

022483147 - 100 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine;

022483150 - 100 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine;

022483162 - 250 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine;

022483174 - 250 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine;

022483186 - 500 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine;

022483198 - 500 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine;

022483200 - 750 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine;

022483212 - 750 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine;

022483224 - 1.000 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine;

022483236 - 1.000 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine.

Titolare A.I.C.: Sanofi Aventis France SA.

Procedura: Nazionale, con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio Illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione.

Da:

022483109 - chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse;

022483111 - chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse;

A:

022483109 - chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse divisibili;

022483111 - chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compress

12A03831

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Timod» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/54 del 24 febbraio 2012

Medicinale: TIMOD.

Confezioni:

033901036 «0,25% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

033901048 «0,50% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Visufarma S.p.A.

Procedura nazionale, con scadenza il 6 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica delle denominazioni delle confezioni.

Da:

033901036 - «0,25% collirio, soluzione» flacone da 5 ml;

033901048 - «0,50% collirio, soluzione» flacone da 5 ml;

A:

033901036 - «2,5 mg/ml collirio, soluzione» flacone da 5 ml;

033901048 - «5 mg/ml collirio, soluzione» flacone da 5 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03832

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diclofenac Angenerico» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/53 del 24 febbraio 2012

Medicinale: DICLOFENAC ANGENERICO.

Confezioni:

035832017 - «25 mg compresse gastroresistenti», 60 compresse;

035832029 - «50 mg compresse gastroresistenti», 30 compresse;

035832031 - «100 mg supposte», 10 supposte;

035832043 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 5 fiale.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.A.

Procedura nazionale, con scadenza il 7 febbraio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03833

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diclangel» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/52 del 24 febbraio 2012

Medicinale: DICLANGEL.

Confezione: 039424015 - «1% gel» tubo da 50 g.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.A.

Procedura nazionale, con scadenza il 7 febbraio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03834

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Asamax».

Estratto determinazione V&A/361 del 19 marzo 2012

Titolare AIC: Astellas Pharma S.P.A. (codice fiscale 04754860155) con sede legale e domicilio fiscale in Via delle Industrie, 1 - 20061 Carugate (Milano) Italia.

Medicinale: ASAMAX.

Variazione AIC: Proroga Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale ASAMAX relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034298012 - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse;

A.I.C. n. 034298024 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

A.I.C. n. 034298036 - «2 G/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 50 ml;

A.I.C. n. 034298048 - «4 G/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml;

A.I.C. n. 034298051 - «500 mg supposte» 20 supposte,

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della comunicazione di notifica regolare per modifica stampati prot. AIFA/V&A/P/109216 del 31 ottobre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 17 gennaio 2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03840

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca Ubae S.p.A.

In data 1º marzo 2012, in seguito alla ricostituzione, da parte dell'assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Ubae S.p.A., disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 aprile 2011.

12A04153

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Banca Aretina di Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Arezzo, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 28 febbraio 2012, ha nominato il dott. Paolo Farano, in sostituzione del dott. Nicola Ermini, componente del comitato di sorveglianza della Banca Aretina di Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Arezzo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2001.

12A04154

Nomina degli organi liquidatori della Cape Natixis SGR, in Milano

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 febbraio 2012, ha nominato l'avv. Massimo Bigerna commissario liquidatore e i sigg. prof.ssa Marina Brogi, avv. Umberto Ambrosoli e avv. Barbara Tavecchio componenti del comitato di sorveglianza della Cape Natixis SGR, con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze in data 20 febbraio 2012.

Nella riunione del 22 febbraio 2012, tenuta dal comitato di sorveglianza, la prof.ssa Marina Brogi è stata nominata Presidente del comitato stesso.

12A04156

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Furto di biglietti relativi a talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	al
1007197	000	014
1007198	000	014
1067517	000	014
1067518	000	014
1067519	000	014
1067520	000	014
1067521	000	014
1062852	000	014
1062853	000	014
1062854	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGA MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	al
5070056	000	029
5070057	000	029
5070058	000	029
5033726	000	029
5033727	000	029
5071889	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	al
1257908	000	059
1257909	000	059
1257910	000	059
1242367	000	059
1242368	000	059
1242369	000	059
1255825	000	059
1255826	000	059
1255836	000	059
1255837	000	059
1255838	000	059
1256304	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
COMINCIAMO BENE

blocchetto numero	biglietti dal	al
764514	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BOWLING

blocchetto numero	biglietti dal	al
434816	000	149
441573	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PORTAFORTUNA

blocchetto numero	biglietti dal	al
806756	000	299
800631	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto numero	biglietti dal	al
909354	000	029
919084	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto numero	biglietti dal	al
3031629	000	059
3067836	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGA TURISTA PER SEMPRE

blocchetto numero	biglietti dal	al
410181	000	029
384948	000	029
385095	000	029
407397	000	029
407398	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAGICO TESORO

blocchetto numero	biglietti dal	al
39732	000	099
39733	000	099
11425	000	099
11426	000	099
11427	000	099
37687	000	099
37688	000	099
37693	000	099
37694	000	099
37695	000	099
39251	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L'EREDITA'

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
119513	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
QUADRIFOGLIO D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
562302	000	149
566395	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
OROSCOPO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
569845	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO BATTI IL BANCO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
756319	000	149
756811	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SETTE E MEZZO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1015633	000	299
1012374	000	299
1020118	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
724208	000	149
724211	000	149
727113	000	149
725974	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO UNA BARCA DI SOLDI

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
702664	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
AFFARI TUOI

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
480543	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TRIS E VINCI

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
473063	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MINI CRUCIVERBA D'ORO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
192122	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO DADO MATTO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
659499	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAGIC ROULETTE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
343248	000	149

12A04086

Revoca dell'autorizzazione all'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della Cape Natixis SGR, in Milano.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 20 febbraio 2012, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della Cape Natixis SGR, con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa a procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del testo unico dell'intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998).

12A04155

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Hipragumboro CW» liofilizzato, per sospensione orale.

Decreto n. 45 del 9 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica HIPRAGUMBORO CW liofilizzato per sospensione orale.

Procedura decentrata n. ES/V/0162/001/DC

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. con sede in Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna rappresentata in Italia dalla società Hipra Italia S.r.l. con sede in via Franciacorta, 74 – 25038 Rovato (BS).

Produttore responsabile rilascio lotti: Laboratorios Hipra, S.A. con sede in Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 104313046;

confezione da 1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 104313059;

confezione da 1 flacone da 10000 dosi - A.I.C. n. 104313061;

confezione da 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 104313010;

confezione da 10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 104313022;

confezione da 10 flaconi da 10000 dosi - A.I.C. n. 104313034.

Composizione: Composizione per dose:

principio attivo: Virus della Bursite infettiva vivo, ceppo CH/80……… $10^{3,5}$ – $10^{5,5}$ $DICC_{50}$ (dose infettante coltura cellulare 50%).

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli: (Broilers) polli da carne.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di polli da carne (Broilers) con anticorpi di origine materna (titolo Elisa di anticorpi materni che il vaccino è in grado di superare di 115) per prevenire segni clinici e per ridurre la perdita di peso e i danni bursali causati dalla malattia di Gumboro. L'immunità si instaura a partire da 14 giorni post-vaccinazione a ha una durata di 30 giorni.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario: 24 mesi.

Periodo di validità dopo ricostituzione: 2 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03836

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kesium», compresse masticabili per cani e gatti.

Procedura decentrata n. FR/V/0225/001-004/DC

Decreto n. 42 dell'8 marzo 2012

Medicinale per uso veterinario "KESIUM" compresse masticabili da 50mg/12,5mg e 40mg/10mg per cani e gatti e compresse masticabili da 200mg/50mg e 400mg/100mg per cani

TITOLARE A.I.C.:
Laboratoires SOGEVAL con sede in 200 avenue de Mayenne – BP 2227 – 53022 LAVAL Cedex 9 (Francia)

PRODUTTORE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI:
officina Laboratoires Sogeval sita in Zone Autoroutière – 53950 Louverne (Francia) e officina Laboratoires Sogeval sita in Route de Mayenne – ZI Des Touches – 5300 Laval (Francia)

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C. :

per cani e gatti

- 1 blister da 10 compresse da 50mg/12,5mg A.I.C. numero 104319013
- 10 blister da 10 compresse da 50mg/12,5mg A.I.C. numero 104319025
- 24 blister da 10 compresse da 50mg/12,5mg A.I.C. numero 104319037
- 1 blister da 10 compresse da 40mg/10mg A.I.C. numero 104319049
- 10 blister da 10 compresse da 40mg/10mg A.I.C. numero 104319052
- 24 blister da 10 compresse da 40mg/10mg A.I.C. numero 104319064

per cani

- 1 blister da 8 compresse da 200mg/50mg A.I.C. numero 104319076
- 12 blister da 8 compresse da 200mg/50mg A.I.C. numero 104319088
- 30 blister da 8 compresse da 200mg/50mg A.I.C. numero 104319090
- 2 blister da 6 compresse da 400mg/100mg A.I.C. numero 104319102
- 16 blister da 6 compresse da 400mg/100mg A.I.C. numero 104319114
- 40 blister da 6 compresse da 400mg/100mg A.I.C. numero 104319126

COMPOSIZIONE: una compressa contiene :

	50mg/12,5mg	**40mg/10mg**	**200mg/50mg**	**400mg/100mg**
principio attivo :				
amoxicillina	50,00mg	40,00mg	200,00mg	400,00mg
(come amoxicillina triidrato)				
acido clavulanico	12,50mg	10,00mg	50,00mg	100,00mg
(come clavulanato di potassio)				

eccipienti:così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

SPECIE DI DESTINAZIONE:
compresse da 40mg/10mg e 50mg/12,5mg : cani e gatti
compresse da 200mg/50mg e 400mg/100mg : cani

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Per il trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi di batteri produttori di ß-lattamasi sensibili ad amoxicillina in associazione con acido clavulanico e ove l'esperienza clinica e/o test di sensibilità identifichino il prodotto come farmaco di elezione:
- infezioni cutanee (comprese le piodermiti superficiali e profonde) causate da Staphylococcus spp.;
- infezioni del tratto urinario causate da Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli e Proteus mirabilis ;
- infezioni del tratto respiratorio causate da Staphylococcus spp.,Streoptococcus spp. E Pasteurella spp.;
- infezioni del tratto digerente causate da Escherichia coli;
- infezioni del cavo orale (membrane mucose) causate da Pasteurella spp., Streptococcus spp., Escherichia coli.

VALIDITA':
compresse da 40mg/10mg
- medicinale veterinario confezionato per la vendita : 24 mesi
- conservare ogni parte della compressa divisa nel blister originale per non più di 12 ore
compresse da 50mg/12,5mg
- medicinale veterinario confezionato per la vendita : 18 mesi
- conservare ogni parte della compressa divisa nel blister originale per non più di 12 ore
compresse da 200mg/50mg e 400mg/100mg
- medicinale veterinario confezionato per la vendita : 30 mesi
- conservare ogni parte della compressa divisa nel blister originale per non più di 12 ore

REGIME DI DISPENSAZIONE.
Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

DECORRRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO:
immediata

12A03837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali «Aurofac 100 mg/g» e «Bacivet S».

Decreto n. 50 del 14 marzo 2012

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrata a nome della società Alpharma Animai Health BVBA con sede in Laarstraat 16, B-2610 Anversa (Belgio):

AUROFAC 100 mg/g - A.I. C n. 103961;

BACIVET S - A.I.C. n. 104222,

è ora trasferita alla società Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo 71 -codice fiscale 06954380157.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato Aurofac 100 mg/g - produzione e rilascio lotti : officina Farzoo - via Rubadello, 6 - Medolla (MO) Bacivet S - produzione e rilascio lotti: officina Sogeval SA sita in route de Mayenne 200 - Laval (Francia) o officina Segeval SA sita in Avenue de Cypres 3 - Louverné (Francia) oppure officina Qalian sita in Zone industrielle d'Etriche - Ségre (Francia)

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Deccox 6».

Decreto n. 49 del 14 marzo 2012

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Alpharma S.A.R.L. con sede in 3, Impasse de la Noisette - Verrières le Buisson Cedex (Francia):

DECCOX 6 - A.I.C. n. 10245,

è ora trasferita alla società Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo, 71 -codice fiscale n. 06954380157.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato presso l'officina Filozoo Srl, con sede in via del Commercio, 28/30 - Carpi (Modena).

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03952

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Conoptal 1% Collirio».

Provvedimento n. 160 dell'8 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario, CONOPTAL 1% collirio.

Confezioni:

collirio in tubetti da 3 gr - A.I.C. n. 102801014;

collirio in tubetti da 5 gr - A.I.C. n. 102801026.

Titolare A.I.C: Dechra Veterinary Products A/S con sede Mekuvej, 9 DK - 7171 Uldum - Danimarca.

Oggetto: variazione tipo IB n.C.II.6: modifiche apportate all'etichettatura e al foglietto illustrativo.

È autorizzata, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, la modifica della variazione richiesta: la Società Janssen-Cilag Spa non rappresenta più il titolare Dechra Veterinary Products A/S - Danimarca.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03953

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Roxacin 100 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini e suini.

Provvedimento n. 196 del 14 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario, ROXACIN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0256/001/II/001

Confezioni: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104264015.

Titolare A.I.C: Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonés, 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di una nuova confezione.

È autorizzato per il medicinale indicato in oggetto l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104264027;

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104264015;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. .104264027

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A03954

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Endogard Flavour», compresse per cani di taglia piccola e media.

Estratto decreto n. 47 del 13 marzo 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0339/001/DC.

Medicinale per uso veterinario ENDOGARD FLAVOUR Compresse per cani di taglia piccola e media.

Titolare A.I.C.: Società Krka, d.d., Novo mesto con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia);

Produttore responsabile rilascio lotti: società Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 4 compresse - A.I.C. n. 104172022;

scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 104172034;

scatola da 30 compresse - A.I.C. n. 104172046;

scatola da 50 compresse - A.I.C. n. 104172059

scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 104172061.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Praziquantel 50,0 mg - Pirantel embonato 144,0 mg – Febantel 150,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani di taglia piccola e media.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di infestazioni miste dovute ai seguenti vermi tondi e vermi piatti nei cani adulti e cuccioli: Nematodi.

Ascaridi: Toxocara canis, Toxascaris leonina (forme tarde immature e forme mature).

Vermi uncinati: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adulti).

Cestodi.

Vermi piatti: Taenia spp., Dipylidium caninum.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03955

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Endogard», compresse per cani di taglia grande e gigante.

Estratto decreto n. 48 del 13 marzo 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0339/002/DC.

Medicinale per uso veterinario ENDOGARD Compresse per cani di taglia grande e gigante.

Titolare A.I.C.: Società KRKA, d.d., Novo mesto con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Produttore responsabile rilascio lotti: società VIRBAC S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 4 compresse - A.I.C. n. 104173024;

scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 104173036;

scatola da 30 compresse - A.I.C. n. 104173048;

scatola da 50 compresse - A.I.C. n. 104173051;

scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 104173063.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Praziquantel 175,0 mg - Pirantel embonato 504,0 mg - Febantel 525,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani di taglia grande e gigante.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di infestazioni miste dovute ai seguenti vermi tondi e vermi piatti nei cani adulti: Nematodi.

Ascaridi: Toxocara canis, Toxascaris leonina (forme tarde immature e forme mature).

Vermi uncinati: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adulti).

Cestodi.

Vermi piatti: Taenia spp., Dipylidium caninum.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

12A03956

Comunicato di rettifica relativo al decreto 17 gennaio 2012, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato "Lentagran 45 WP"».

Si comunica che l'etichetta allegata al decreto citato in epigrafe, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 68 del 21 marzo 2012, contiene degli errori materiali.

Pertanto deve intendersi integralmente sostituita dalla seguente: «

LENTAGRAN 45 WP

POLVERE BAGNABILE (WP)

Diserbante selettivo di post-emergenza/trapianto contro infestanti di erba medica, carciofo, asparago, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli a testa, cavolfiori, trifogli, aglio, scalogno, erbe fresche, cavolo riccio, cavolo rapa, porro, cipolla, papavero, mais dolce, piselli, ceci, fagioli, lenticchie, tabacco.

Composizione:
- Piridate puro . . . . .g. 45
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli n°3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel.: 02-33599422

Officina di produzione:
SCHIRM GMBH
Mecklenburger Strasse 229
D- 23568 Luebeck, Germania

Registrazione Ministero della Salute n. del

Taglie: 0.2-1-5-10-15-20 Kg **Partita n°.....**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli orgamismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva tra il 50% ed il 75%

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Nell'animale da esperimento dà irritazione cutanea con edema, dispnea, atassia; per inalazione da congestione emorragica.
TERAPIA: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: LENTAGRAN 45 WP è un erbicida selettivo di contatto in polvere bagnabile per il diserbo di post emergenza/trapianto di erba medica, carciofo, asparago, cavoli broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli a testa, cavolfiori, trifoglio viola, aglio, scalogno, erbe fresche, cavolo riccio, cavolo rapa, porro, cipolla, papavero, mais dolce, piselli, ceci, fagioli, lenticchie, tabacco.
LENTAGRAN 45 WP controlla le infestanti dicotiledoni sensibili quando applicato su infestanti completamente emerse fino al raggiungimento delle 10 foglie. Viene assorbito prevalentemente e rapidamente per via fogliare.

Dosi d'impiego
Tabacco: 1 kg/ha
Altre colture: 2 kg/ha massimo per anno.
L'applicazione può essere frazionata per il controllo delle emergenze scalari delle infestanti.

Stadio delle infestanti all'applicazione: post emergenza, di preferenza su piante giovani tra lo stadio cotiledonare e di 2 foglie vere. Al fine di ottimizzare i risultati attesi, la dose ed il numero di applicazioni possono variare secondo lo schema proposto.

Stadio delle infestanti	Cotiledoni/1 foglia	Da 1 a 2 foglie	Da 3 a 6 foglie	7 foglie e oltre
Dose Lentagran 45 WP (/ha)	0,5 kg	1 kg	1,5 kg	2 kg
Numero di applicazioni (*)	1-3	1-2	1	1

*in funzione delle emergenze delle infestanti

Il prodotto manifesta la sua efficacia quando le infestanti resistenti sono totalmente emerse fino al raggiungimento delle 10 foglie.
Prima del trattamento con LENTAGRAN 45 WP, l'agricoltore potrà aver usato un qualsiasi erbicida di pre-semina, pre e post-emergenza, riservando l'impiego del prodotto ove si verifica l'insorgenza di Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Erba morella (*Solanum nigrum*). Il prodotto inoltre controlla: Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Caglio (*Galium aparine*), Falsa camomilla (*Anthemis arvensis*), Forbicina (*Bidens tripartita*), Erigero (*Erigeron canadensis*), Falsa ortica (*Lamium spp.*), Stregona annuale (*Stachys annua*), Strigolo selvatico (*Lithospermum arvense*), Galinsoga (*Galinsoga spp.*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Canapaccia (*Galeopsis spp.*), Veccia (*Vicia spp.*), Poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*), Mordigallina (*Anagallis arvensis*), Stramonio (*Datura stramonium*), Renaiola comune (*Spergula arvensis*), Erba storna comune (*Thlaspi arvense*), Ortica (*Urtica urens*). Il prodotto controlla, applicato allo stadio di 3 foglie vere: Giavone (*Echinochloa crus galli*), *Sanguinella (Digitaria spp.)*, nonché Panicastrella (*Setaria spp.*).
Non sufficientemente controllate ed in parte resistenti sono: Papavero (*Papaver rhoeas*), Corregiola (*Polygonum aviculare*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Coda cavallina (*Equisetum arvense*), Viola dei campi (*Viola arvensis*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Capellini dei campi (*Apera spica venti*), Avena selvatica (*Avena fatua*), Fienarola comune (*Poa trivialis*).
COLTURE SUCCESSIVE: Nessuna limitazione quando utilizzato secondo le raccomandazioni.

COMPATIBILITÀ: Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C e se si prevedono gelate notturne, con tempo freddo e umido, con foglie delle infestanti bagnate e con minaccia di piogge entro 2 ore dal trattamento. Non aggiungere oli minerali o bagnanti. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili.

GESTIONE DEL RISCHIO DI INSORGENZA DELLA RESISTENZA: LENTAGRAN 45 WP appartiene alla famiglia chimica delle fenilpiridazine. Nessuna resistenza incrociata con altri erbicidi di altre famiglie è stata osservata. Tuttavia per ridurre il rischio di insorgenza della resistenza, è consigliato l'alternanza o l'associazione con altri preparati a base di principi attivi ad altro meccanismo d'azione.

CONDIZIONI ESSENZIALI PER OTTENERE UN BUON RISULTATO: LENTAGRAN 45 WP agisce per contatto; l'utilizzatore dovrà prestare particolare attenzione alla qualità della polverizzazione al fine di dare una buona copertura su tutte le infestanti presenti. Un volume d'acqua compreso tra i 200 ed i 600 litri ad ettaro è necessario in funzione della densità e dello sviluppo delle infestanti da controllare. Si consiglia di trattare a temperature comprese tra i 10°C ed i 25°C. Evitare la deriva sulle colture vicine.

RESISTENZA AL DILAVAMENTO: una pioggia dilavante mezz'ora dopo l'applicazione non riduce la qualità del diserbo.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:
1. Riempire per metà la botte con acqua
2. Mettere in funzione l'agitatore
3. Aggiungere il dosaggio desiderato di prodotto nella botte
4. Portare al livello desiderato con la restante parte di acqua
5. La polverizzazione potrà aver luogo solo dopo la dissoluzione completa del prodotto, mantenere l'agitatore in funzione per tutta la durata dell'applicazione

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su aglio, cipolla, scalogno, 28 giorni su erba medica, trifoglio, porro e tabacco, 42 giorni su erbe fresche, cavolo rapa, cavolo riccio, cavoli a testa, cavoletti di Bruxelles, broccoli, carciofi, 45 giorni su piselli, ceci, fagioli e lenticchie, 49 giorni su cavolfiore, 70 giorni su papavero.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....27 MAR. 2012.........

»

12A03957

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza gennaio e ottobre 2012.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012, è stato determinato il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza gennaio e ottobre 2012.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

12A04057

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla trasformazione della ragione sociale del Magazzino generale «N.G.L. di Porta Nello S.n.c.», in Fontanellato.

Con decreto ministeriale 16 marzo 2012, è autorizzata la trasformazione della ragione sociale da N.G.L. di Porta Nello snc in N.G.L. srl, con sede in Fontanellato, fraz. Sanguinaro, Via Don Milani n. 22.

12A03926

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 novembre 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo al Comune di Sciacca, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti, con oneri a carico del bilancio comunale, da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2008». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 - serie generale - del 28 febbraio 2012).

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 28, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «Ammissione del Comune di Sciacca al contributo per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2008».

12A04085

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-085) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00